



All'Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza
e la sicurezza del lavoro

Oggetto: richiesta di parere circa l'applicazione della sanzione in materia di collocamento ordinario (art. 21, comma 1, L. n. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002) nelle ipotesi di contestazione di maxi-sanzione.

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta che il comma 3-quinques dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) comprende tra le sanzioni da non applicare, in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, quelle previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 276/2003.

La disposizione in questione sanziona, tra l'altro, anche **l'omessa comunicazione di cessazione**, prevista dall'art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 (come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002).

Pertanto, anche tale sanzione non troverà applicazione in caso di contestazione della "maxisanzione".

Tuttavia, va precisato che la violazione riferita all'omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita **solo nell'ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall'inizio alla fine completamente "in nero"**.

Diversamente, quando il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione – e sia quindi "emerso" anche in ragione di accertamento ispettivo – l'omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi del citato art. 21 della L. n. 264/1949.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA